

TRIBUNALE DI PADOVA



Il Tribunale, I sezione civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. CATERINA SANTINELLO

PRESIDENTE REL.

DOTT. MARIA ANTONIA MAIOLINO

GIUDICE

DOTT. CATERINA ZAMBOTTO

GIUDICE

C.P. 95/12

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il Tribunale;

rilevato che con provvedimento in data 11.7.13 nell'ambito del procedimento di concordato preventivo della società s.r.l. in liquidazione è stato attivato il procedimento ex art. 173 L.F. sulla base delle seguenti motivazioni:

“letta la relazione depositata dal Commissario Giudiziale, dott. _____, in data 8.7.13;

rilevato che nella predetta relazione il Commissario Giudiziale ha concluso che alla luce delle rettifiche ed integrazioni apportate alle voci dell'attivo e del passivo concordatario, come precisate ai paragrafi C) e D), deve ritenersi ragionevolmente ipotizzabile che la proposta concordataria non consenta alcuna soddisfazione per i creditori chirografari;

considerato inoltre che a seguito della revoca da parte della _____ di tutte le linee di credito concesse alla società ricorrente, comunicata in data 2.4.2013 e resa nota al Commissario in data 11.6.13, compreso il mutuo ipotecario destinato a finanziare l'ultimazione del cantiere di _____, è venuta a mancare la provvista a tal fine necessaria e quindi la possibilità di generare quel “surplus” di attivo, rispetto all'alternativa fallimentare, posto a base, quale requisito fondamentale ed indispensabile, del piano concordatario, così come formulato;

rilevato infine che con riferimento a quanto evidenziato dal Commissario al punto E) della predetta relazione in ordine alla posizione della società appaltatrice _____ s.r.l. rispetto al cantiere di _____ ed, in particolare, al valore delle opere già realizzate alla data di presentazione del ricorso ex art. 160 L.F. e al corrispettivo pattuito per l'ultimazione dei lavori, sussistono fondati dubbi anche in ordine alla commissione di atti frodativi ex art. 173, comma 1, L.F.;

ritenuto pertanto che si prospettano i presupposti per la revoca dell'ammissione al concordato della società ricorrente _____ s.r.l. in liquidazione ex art. 173 L.F., con conseguente revoca dell'udienza già fissata per l'adunanza dei creditori per il giorno 16.7.13... “

vista la memoria difensiva depositata dalla ricorrente all'udienza del 18.7.2013;

ritenuta innanzitutto inammissibile la richiesta avanzata da _____ s.r.l. in liquidazione di concessione di termine per apportare modifiche al piano concordatario una volta avviato il procedimento ex art. 173 L.F., tanto più che la società ricorrente ha già ottenuto la concessione del termine di cui all'art. 162, comma 1, L.F. (cfr. Tribunale di Napoli 4.12.2012 ; Tribunale Parma 2.10.12; Tribunale Latina 30.7.12);

considerato che nessun dubbio può innanzitutto sussistere in ordine al venir meno della possibilità oggettiva di attuazione della proposta e del piano concordatario, così come formulati, in seguito alla revoca da parte della _____, con lettera del 2.4.2013, di tutte le linee di credito concesse,

ivi compresa l'erogazione dell'importo residuo del mutuo ipotecario n. 55/4818059 indispensabile per l'ultimazione del cantiere di _____, ed, in particolare, per il pagamento dell'impresa appaltatrice _____ s.r.l., ultimazione del cantiere che avrebbe dovuto consentire la realizzazione di quel plusvalore di € 325.737,20 e cioè di un maggior attivo rispetto all'alternativa fallimentare;

rilevato invero che sul punto è d'accordo la stessa ricorrente che, nella predetta memoria, ha riconosciuto espressamente come tale fatto comporta " il venir meno della condizione di ammissibilità del concordato ex art. 173, comma 3, L.F.";

ritenuto pertanto che già per tale motivo deve essere disposta la revoca dell'ammissione della ricorrente al concordato preventivo;

considerato, quanto agli altri rilievi mossi dal Commissario nella relazione in esame, che in relazione al punto B) "Veridicità dei dati aziendali" il Tribunale non può certamente considerare accettabile la giustificazione dell'azzeramento effettuato nella proposta e nella relazione dell'attestatore della voce dell'attivo concordatario "denaro in cassa", rispetto ad una consistenza accertata dal Commissario Giudiziale al 31.8.12 pari ad € 31.261,12, fornita solo ora, nonostante le reiterate richieste da parte del Commissario Giudiziale, con la produzione della fattura allegata sub 5 che evidenzerebbe un'uscita di cassa per € 31.000,00, fattura non solo mai contabilizzata ma che implicherebbe un pagamento in contanti vietato dalla normativa vigente;

rilevato quanto alle rettifiche compiute dal Commissario sub C), in relazione ai crediti inseriti nell'attivo concordatario, e sub D), in relazione al passivo concordatario, che parte ricorrente nulla ha dedotto e replicato per quanto attiene ai pretesi crediti vantati da _____ nei confronti dei sig.ri _____ per complessivi € 72.800,00, né per quanto riguarda i debiti non menzionati né in ricorso né nell'attestazione nei confronti di _____ s.p.a. per € 61.431,03, di s.n.c. per € 54.464,40 e dell'ing. _____ per € 25.450,44;

ritenuto che correttamente il Commissario ha reputato di svalutare completamente i crediti pretesamente vantati da _____ nei confronti dei sig.ri _____, dal momento che gli stessi si fondano esclusivamente sulle fatture emesse dalla ricorrente risalenti al maggio 2011 e nessuna iniziativa, neppure stragiudiziale, per il recupero risulta essere mai stata posta in essere;

ritenuto viceversa che il credito vantato nei confronti dell'amministratore, sig. _____, per € 19.700,00, a titolo di prelevamenti non giustificati dalle casse sociali, risalenti ai primi mesi del 2012, debba e possa essere recuperato;

ritenuto quanto all'omessa indicazione del debito nei confronti di _____ s.p.a. per complessivi € 61.431,03, a titolo di imposta di registro su trasferimenti di immobili ed imposte ipotecarie e catastali anno 2006, imposta di registro non versata anno 2008, tassa smaltimento rifiuti anno 2010 Comune di _____ (BL), imposta di registro trasferimento terreni anno 2008 e contravvenzioni al codice della strada, che si tratta di omissione del tutto ingiustificata dal momento che tre cartelle esattoriali risultano notificate alla debitrice anteriormente al deposito del ricorso ex art. 160 L.F. e altre due prima delle memorie integrative o, comunque, dell'ultima, depositate rispettivamente in data 4.2.13, 18.2.13 e 19.3.13 sì che avrebbero dovuto essere portate tempestivamente a conoscenza del Tribunale e, successivamente, degli organi della procedura;

rilevato che analoghe considerazioni valgono anche per i debiti della ricorrente nei confronti della società _____ s.n.c., e dell'ing. _____, trattandosi tra l'altro di prestazione professionale conclusa, quest'ultima, nei primi mesi del 2011 secondo le stesse indicazioni fornite al Commissario dalla ricorrente;

considerato quanto al debito nei confronti del Comune di _____ pari ad € 60.623,05 per oneri di urbanizzazione non versati, oltre sanzioni ed interessi, ed € 3.843,00, a titolo di mancato versamento IMU 2012 compresi sanzioni ed interessi, somme entrambe non indicate nel passivo concordatario nonostante nella valutazione degli immobili, cui tali oneri ineriscono, questi ultimi sono stati considerati assolti da parte della ricorrente, che nella memoria depositata all'udienza del 18.7.13 la difesa di _____ s.r.l. si è limitata a sostenere la natura chirografaria, anziché privilegiata, degli oneri di urbanizzazione ma nessuna giustificazione ha addotto a tale ennesima omissione;

rilevato, quanto alla posizione degli architetti _____, che hanno rivendicato verso Silver un credito per prestazioni professionali di progettazione e direzione lavori svolte per il cantiere di _____ per complessivi € 148.225,00, che, a prescindere dalla fondatezza o meno della difesa della società ricorrente per non aver tenuto conto neppure di questa voce nel passivo concordatario, secondo cui si tratterebbe di prestazioni effettuate a favore di altra società, la _____ s.a.s., come da documentazione allegata alla relazione del Commissario sub 6, tale posizione avrebbe dovuto in ogni caso essere tempestivamente segnalata e appostata in fondo rischi in considerazione della controversia esistente tra le parti, attese la scrittura privata 20.1.10 a firma _____ e la pacifica proprietà in capo a quest'ultima degli immobili oggetto delle prestazioni dei professionisti;

considerato infine quanto alla posizione di _____ s.r.l. – contratto appalto cantiere 17.10.2011 - che il Commissario Giudiziale ha accertato: sub D) un debito di _____ al 31.8.12 in relazione ai lavori effettivamente realizzati dall'appaltatrice di circa € 610.000,00, oltre IVA, tenuto conto delle fatture già pagate n.ri 58 e 59/11 per € 90.000,00, rispetto alla somma inferiore di € 119.800,00, al lordo di IVA, indicata dalla ricorrente nella proposta concordataria e nella relazione dell'attestatore _____, somma questa che ha tenuto conto solo degli importi fatturati – fatture 58 e 59 2011 pagate e fatture 61 del 2011 e 14 del 2012 non pagate-, anziché dell'ammontare dei lavori effettivamente eseguiti, come precisato, per _____ s.r.l., dall'ing. _____ in data 4.7.13 e sostanzialmente confermato anche dall'arch. _____ nella valutazione effettuata per conto del Commissario; sub E) un valore delle opere già realizzate almeno di € 700.000,00 secondo la stima dell'arch. _____, se non superiore (€ 797.500,00 secondo la dichiarazione dell'ing. _____ ed € 1.840.000,00 secondo la stima del tecnico _____ incaricato dalla Banca finanziatrice, geom. _____, al 3.5.12 allegata alla relazione sub 12) a fronte dell'importo indicato dalla ricorrente e confermato dall'attestatore di €450.000,00, nonché un costo per l'ultimazione del cantiere “chiavi in mano” da parte di _____ di € 1.565.429, come da integrazione in data 27.9.12 (allegato 9) del contratto di appalto 17.10.11, a fronte di costi a finire stimati dall'arch. _____ in € 1.400.000,00;

considerato che il Commissario ha pertanto sottolineato che ove il concordato _____, così come proposto dalla ricorrente, venisse omologato e si procedesse all'ultimazione dei lavori alle condizioni indicate nel piano, ovvero secondo il contratto sottoscritto con _____ in data 17.10.11, successivamente integrato il 27.9.12, all'appaltatrice sarebbe riconosciuto un corrispettivo maggiore per l'ultimazione del cantiere, rispetto ai lavori da realizzare, con danno quindi al ceto creditorio, senza poi contare che il debito effettivamente esistente verso _____ per lavori eseguiti è pari ad € 610.000,00, oltre IVA, e non ad € 119.800,00 al lordo di IVA;

rilevato che le difese svolte sul punto dalla società ricorrente nella memoria più volte richiamata non sono credibili e convincenti, oltreché in parte non provate ed in parte errate;

considerato innanzitutto che parte ricorrente sembra confondere il credito di _____ per le opere già eseguite con il valore delle opere effettivamente realizzate, concetti distinti, i cui importi comunque non coincidono;

rilevato inoltre che non può essere accettato il tentativo effettuato da _____ di scaricare ogni responsabilità su quanto verificato dal Commissario sulla ditta appaltatrice e/o sullo stimatore arch. _____, dal momento che è obbligo della società fornire una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale posta a base della proposta e del piano concordatario, compiendo quindi tutti gli accertamenti e le verifiche del caso e del professionista attestarne la veridicità, senza contare poi che è risibile che la società non fosse a conoscenza delle opere effettivamente realizzate dall'appaltatrice dal momento che in data 27.9.12 ha concordato con la stessa una vera e propria integrazione/modifica del contratto di appalto 17.10.11 – non si tratta all'evidenza di una dichiarazione unilaterale di s.r.l! – e ha pattuito il corrispettivo per l'ultimazione del cantiere;

considerato inoltre che del tutto contraddittoriamente la ricorrente da un lato ha contestato la quantificazione operata da _____ s.r.l. nella comunicazione del 4.7.13 e dall'altro ha posto a base della “prospettata” modifica del piano proprio la stima effettuata dall'arch. _____, su

incarico della procedura, che sostanzialmente si assesta sui medesimi valori, molto lontani in ogni caso da quelli indicati nella proposta e nel piano concordatario -€ 450.000,00 -;

considerato altresì che non solo nessuna prova è stata fornita da parte ricorrente di aver messo a disposizione dell'arch. _____, al fine della redazione della perizia originaria allegata al ricorso, la medesima documentazione che il tecnico ha potuto esaminare successivamente

nell'espletamento dell'incarico ricevuto dalla procedura, ma la circostanza sembra essere smentita dall'esame della prima perizia ove lo stimatore ha semplicemente trasportato i dati indicati dalla ricorrente e nell'integrazione del contratto d'appalto 27.9.12, per quanto attiene sia all'importo dei lavori edili e di urbanizzazione eseguiti al 5.6.12 sia al costo per l'ultimazione dei lavori, senza minimamente allegare alcuna descrizione e motivazione sul punto (allegato 10 alla relazione del C.G.); considerato come del resto non risulta che oggetto dell'incarico conferito all'arch. _____ da

s.r.l. fosse anche la stima analitica dei lavori eseguiti e delle opere di ultimazione del cantiere;

rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il valore attuale del cantiere influisce certamente per l'esatta quantificazione del credito di _____ s.r.l. verso _____ e

quindi nel passivo concordatario;

rilevato che anche le osservazioni svolte dalla difesa della ricorrente in relazione alla quantificazione dei costi pattuiti per l'ultimazione del cantiere o non trovano alcun riscontro nelle pattuizioni intervenute tra le parti (scrittura 27.9.12), tenuto conto che si tratta comunque di un credito prevedibile, o non tengono in considerazione che gran parte dei "costi ulteriori" riguardano prestazioni in gran parte già espletate, come risulta dal credito rivendicato dagli architetti già sopra esaminato;

rilevato che il Commissario Giudiziale nella relazione in esame ha concluso affermando che, alla luce delle rettifiche ed integrazioni apportate all'attivo e al passivo concordatari indicati sub C) e D), è ragionevole ipotizzare che non vi sia alcuna soddisfazione per i creditori chirografari;

considerato che è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui in tema di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, secondo il procedimento disciplinato dall'art. 173 L.F., la nozione di atto di frode, che opera – ai sensi del primo comma della disposizione citata – quale presupposto per detta revoca, esige – alla luce del criterio ermeneutico letterale, ex art. 12 disp. prel. c.c. – che la condotta del debitore sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè tali che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dunque, che esse siano state "accertate" dal commissario giudiziale, cioè da lui "scoperte", essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori; pertanto, nel concetto di "frode" non rientra qualunque comportamento volontario idoneo a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento del certo creditorio e, quindi, risulta estraneo a tale qualificazione il comportamento del debitore che, già nel ricorso, abbia indicato gli atti di disposizione del patrimonio, stipulati anteriormente, implicanti la concessione di diritti di godimento a terzi e che, successivamente esaminati dal commissario giudiziale, siano ritenuti suscettibili di depauperare il detto patrimonio, così da scoraggiare l'acquisto degli immobili oggetto della cessione ai creditori, pregiudicando la fattibilità della proposta concordataria (Cass. n. 13817/11);

rilevato che, più in particolare, è stato affermato che posto che il legislatore ha enunciato espressamente al comma 1 dell'art. 173 alcuni dei possibili comportamenti rilevanti (occultamento o dissimulazione di parte dell'attivo, dolosa omissione dell'esistenza di crediti, esposizione di passività inesistenti) e con una evidente disposizione di chiusura ha integrato tale elencazione, indicativa e non tassativa, con il richiamo ad altri atti di frode, è evidente che i comportamenti espressamente indicati sono atti di frode e nella stessa categoria rientrano quegli altri comportamenti che hanno le stesse caratteristiche distintive; orbene se elemento distintivo degli atti elencati non è certamente l'attitudine a creare un danno al patrimonio, posto che tale attitudine non ha l'esposizione di passività inesistenti, certamente un minimo comune denominatore è dato dalla loro attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, sottacendo l'esistenza di parte dell'attivo o aumentando artatamente il passivo in modo da far apparire la proposta maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare. In altri termini si tratta di comportamenti volti a pregiudicare la

possibilità che i creditori possano compiere le valutazioni di competenza avendo presente l'effettiva consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa. La stessa connotazione devono pertanto avere gli altri indefiniti comportamenti dell'imprenditore per poter essere qualificati atti di frode: in altri termini deve trattarsi di comportamenti che hanno una valenza decettiva e quindi siano tali da pregiudicare un consenso informato, ipotesi che deve escludersi in relazione a condotte chiaramente individuate e rese note agli interessati al concordato. Nessun intervento quindi sul patrimonio del debitore è di per sé qualificabile come atto di frode ma solo l'attività del proponente il concordato volta ad occultarlo in modo da poter alterare la percezione dei creditori circa la reale situazione del debitore influenzando il loro giudizio, ogni diversa interpretazione attribuendo alla disposizione in esame una connotazione del tutto incompatibile con la nuova disciplina in quanto reintrodurrebbe, in sostanza, il requisito, apertamente ripudiato dal legislatore, della meritevolezza da valutarsi da parte del tribunale. L'esclusione di una qualsiasi rilevanza della meritevolezza del debitore per l'accesso alla procedura di concordato è un chiaro indice che per quanto concerne la sfera dei rapporti patrimoniali il legislatore ha fatto la scelta netta di far prevalere l'interesse dei creditori alla soluzione della crisi dell'impresa per loro più conveniente in una certa situazione data, indipendentemente, salvo i limiti indicati, dal grado di eccentricità della condotta del debitore dal modello di correttezza imprenditoriale: non rileva attraverso quali operazioni l'impresa si trovi in una certa situazione patrimoniale ma ciò che conta è il giudizio che i creditori danno del loro interesse a fronte di una situazione di fatto e della valutazione di convenienza che gli stessi compiono della soluzione proposta rispetto all'alternativa fallimentare con ciò che questa comporta in relazione alle possibilità di revoca o di annullamento degli atti in ipotesi maggiormente dannosi (Cass. cit.);

rilevato che, in relazione all'omessa indicazione nella proposta concordataria di alcune passività accertate poi dal Commissario Giudiziale, è stato affermato che tale omissione per essere inquadrata nell'ipotesi residuale degli "altri atti di frode" di cui all'art. 173, comma 1, L.F., non rientrando in alcuna delle ipotesi specificamente tipizzate dalla predetta norma, richiedeva necessariamente l'accertamento del relativo carattere doloso, non essendo concepibile un atto fraudolento che non sia sorretto da una precisa intenzione di compierlo (cfr. Cass. n. 17038/11);

ritenuto nel caso di specie che nessun dubbio può sussistere innanzitutto sul fatto che tutte le condotte denunciate sono state "scoperte" ed "accertate" dal Commissario Giudiziale;

considerato che l'azzeramento della consistenza di cassa di cui al punto B) della relazione del Commissario Giudiziale rientra in una delle ipotesi espressamente tipizzate da legislatore al comma I dell'art. 173 in esame (occultamento di parte dell'attivo);

considerato come le restanti condotte - in particolare omessa indicazione dei debiti nei confronti di s.p.a., del _____, di _____ & C. s.n.c., dell'ing. _____ e soprattutto indicazione parziale del debito verso _____ ed accordo integrativo/modificativo contratto d'appalto 27.9.12, prezzo pattuito per ultimazione cantiere - rientrano astrattamente negli "altri atti di frode" di cui alla norma in oggetto;

ritenuto che il carattere doloso e decettivo nel senso sopra indicato sussista certamente - per quanto sopra evidenziato in ordine alle motivazioni addotte e alla documentazione prodotta dalla società ricorrente non condivisibili e non accettabili dal Tribunale-, in relazione all'azzeramento della consistenza di cassa e alla complessiva posizione e trattamento riservato alla società appaltatrice s.r.l., condotte certamente volute dalla ricorrente ed idonee a trarre in inganno il ceto creditorio sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione pregiudicando quindi un consenso informato;

rilevato altresì che alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il Commissario sulla base delle molteplici omesse indicazioni effettuate dalla ricorrente, quanto alla mancanza di soddisfazione dei creditori chirografari, la proposta concordataria appare priva di fattibilità giuridica per insussistenza della cd. "causa concreta" secondo i principi espressi dalla Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 1516/13;

ritenuto pertanto che deve essere disposta la revoca dell'ammissione al concordato preventivo di s.r.l. in liquidazione;

revoca l'ammissione di

Si comunichi e si pubblichi nel Registro delle Imprese.

Padova, li 18.7.13

P.Q.M.

s.r.l. in liquidazione al concordato preventivo.

Il Presidente

(dott.ssa Caterina Santinello)



Fallimenti e Società.it